



[Civile.it](http://Civile.it)

## Soppressione dei tribunali: questo referendum non s'ha da fare

1. La Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità delle tre richieste di referendum concernenti la soppressione di tribunali ordinari.	2. Poiché le tre richieste di referendum concernono la soppressione di tribunali ordinari, occorre preliminarmente verificare che, nell'ipotesi di loro approvazione, non si verifichino i presupposti per l'annullamento della legge.	3. In via preliminare, si deve rilevare che, nell'ipotesi di approvazione delle tre richieste, si verificherebbe la soppressione di tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Le tre richieste di abrogazione referendaria hanno per oggetto:	4.1. Oggetto del 1° quesito referendario sono: a)	4.2. Oggetto del 2° quesito referendario sono: a)
4.3. Oggetto del 3° quesito referendario sono: a)	5. Le tre richieste di referendum sono inammissibili.	5.1. A tale riguardo, occorre preliminarmente rilevare che:
5.2. Tanto premesso, risulta palese come le tre richieste di referendum:	5.3. L'individuato scopo, insito nelle tre richieste, è:	5.4. L'impossibilità di conseguire lo scopo, in conseguenza della soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
5.5. In conclusione, deve ribadirsi l'inammissibilità delle tre richieste di referendum.	6. La terza richiesta referendaria è inammissibile.	7. Le censure di inammissibilità prospettate dalla LA CORTE COSTITUZIONALE.

F.to: Gabriella Paola MELATTI

di Spataro

Inammissibile.

del 2015-01-27 su [Civile.it](http://Civile.it), oggi e' il 19.04.2024

1. La Corte Ã¨ chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilit  di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad oggetto alcune disposizioni, o frammenti di disposizioni, dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalit  degli uffici giudiziari), entrambi adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, «per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» (cos  il titolo della legge).
  2. Poich  le tre richieste di referendum concernono la soppressione di tribunali ordinari, occorre preliminarmente verificare che, nell'ipotesi di loro approvazione, non si verifichino i presupposti per l'annullamento della legge.
  3. In via preliminare, si deve rilevare che, nell'ipotesi di approvazione delle tre richieste, si verificherebbe la soppressione di tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
  4. Le tre richieste di abrogazione referendaria hanno per oggetto:
    - 4.1. Oggetto del 1  quesito referendario sono: a)
    - 4.2. Oggetto del 2  quesito referendario sono: a)
    - 4.3. Oggetto del 3  quesito referendario sono: a)
  5. Le tre richieste di referendum sono inammissibili.
    - 5.1. A tale riguardo, occorre preliminarmente rilevare che:
    - 5.2. Tanto premesso, risulta palese come le tre richieste di referendum:
    - 5.3. L'individuato scopo, insito nelle tre richieste,  :
    - 5.4. L'impossibilit  di conseguire lo scopo, in conseguenza della soppressione dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
    - 5.5. In conclusione, deve ribadirsi l'inammissibilit  delle tre richieste di referendum.
  6. La terza richiesta referendaria   inammissibile.
  7. Le censure di inammissibilit  prospettate dalla LA CORTE COSTITUZIONALE.
- F.to: Gabriella Paola MELATTI

Considerato in diritto

1. La Corte Ã¨ chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilit  di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad oggetto alcune disposizioni, o frammenti di disposizioni, dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalit  degli uffici giudiziari), entrambi adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, «per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» (cos  il titolo della legge).

Per quanto qui interessa - e salvo quanto si preciser  con specifico riguardo all'oggetto di ciascuno dei tre quesiti referendari - vengono in particolare in rilievo, anzitutto, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 (articolo rubricato 'Riduzione degli uffici giudiziari ordinari'), come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, e la Tabella A allegata allo stesso d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014. L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, in particolare, la soppressione di alcuni uffici giudiziari ordinari, specificamente, dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica indicati nella tabella A allegata allo stesso d.lgs. n. 155 («1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al presente decreto»). Come risulta dalla lettura dell'elenco contenuto in detta tabella A, la soppressione ha riguardato trenta tribunali, le corrispondenti procure della Repubblica, nonch  duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari, cio , con riguardo a queste ultime, la totalit  delle sedi distaccate di tribunale.

Oltre all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012 ed alla Tabella A ad esso allegata, vengono poi in rilievo - limitatamente al

3° quesito referendario - l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2014 e l'Allegato II al medesimo decreto, i quali hanno sostituito la Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Si tratta, in questo caso, non della tabella che elenca gli uffici giudiziari soppressi, ma di quella contenente l'elenco degli uffici giudiziari italiani - in particolare, dei tribunali, suddivisi per Corte d'appello, con la definizione, tramite l'indicazione dei comuni che ne fanno parte, del relativo circondario - cioè la cosiddetta geografia giudiziaria. La sostituzione di tale tabella, già operata dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 155 del 2012 e dall'Allegato 1 allo stesso decreto, è derivata dall'evidente necessità di adeguare la geografia giudiziaria al sopra menzionato intervento di soppressione di uffici giudiziari.

2. Poiché le tre richieste di referendum concernono i medesimi atti aventi valore di legge e perseguono un fine, almeno in parte, coincidente, i giudizi di ammissibilità delle stesse devono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi.

3. In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015, questa Corte ha disposto, come già avvenuto più volte in passato, sia di dare corso all'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del referendum e dal Governo ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), sia di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte (ex plurimis: sentenze n. 13 del 2012, n. 28, n. 27, n. 26, n. 25 e n. 24 del 2011, n. 17, n. 16 e n. 15 del 2008).

Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si traduce però in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento che, comunque, deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita (sentenza n. 31 del 2000) e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, come appunto avvenuto nella camera di consiglio del 14 gennaio 2015, prima che i soggetti di cui al citato art. 33 illustrino le rispettive posizioni.

4. Le tre richieste di abrogazione referendaria hanno, rispettivamente, i seguenti oggetti.

4.1. Oggetto del 1° quesito referendario sono: a) il comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014; b) la Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014.

Con tale quesito i presentatori chiedono l'abrogazione integrale delle disposizioni menzionate e, perciò, considerato il contenuto delle stesse, l'abrogazione della soppressione di tutti gli uffici giudiziari da esse aboliti, cioè dei trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica e delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari indicati nella citata Tabella A.

4.2. Oggetto del 2° quesito referendario sono: a) lo stesso comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle parole: «i tribunali ordinari» e «e le procure della Repubblica»; b) la stessa Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, limitatamente alle righe - e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all'ufficio ed alla località - che menzionano tribunali e procure della Repubblica.

Il 2° quesito concerne quindi le stesse disposizioni oggetto del 1° quesito, con la differenza, però, che i presentatori non ne chiedono l'abrogazione integrale ma delle sole parole (per l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012) e righe (per la Tabella A allegata al medesimo decreto) relative ai tribunali ordinari ed alle (corrispondenti) procure della Repubblica. Con tale quesito, perciò, diversamente dal 1°, non viene richiesta l'abrogazione della soppressione delle duecentoventi sezioni distaccate di tribunale.

4.3. Oggetto del 3° quesito referendario sono: a) lo stesso comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto e, quindi, limitatamente alle parole: «i tribunali ordinari» e «e le procure della Repubblica»; b) la stessa Tabella A, allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, limitatamente alle righe - e, per ciascuna di esse, alle parole, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all'ufficio ed alla località - che menzionano tribunali e procure della Repubblica; c) il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 («3. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II»), nonché l'Allegato II (Tabella A del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. n. 14 del 2014, «nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest'ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant'Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera».

Il 3° quesito riguarda, quindi, gli stessi frammenti di disposizioni oggetto del 2° quesito, dal quale si differenzia, tuttavia, per il fatto che esso concerne anche le disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014 con le quali è stata disposta la sostituzione della Tabella A allegata al regio decreto n. 12 del 1941, cioè della tabella contenente la cosiddetta geografia giudiziaria. Di tali ultime disposizioni, i presentatori non chiedono, peraltro, l'abrogazione integrale, ma solo «nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest'ultimo prevedeva i circondari dei tribunali» soppressi con le prime due disposizioni oggetto del referendum. Tale richiesta, nella denominazione attribuita dall'Ufficio centrale per il referendum al fine di rendere più agevole l'identificazione dell'oggetto del quesito, è stata indicata

come relativa alla «eliminazione della mancata previsione nell'ordinamento giudiziario dei circondari dei tribunali soppressi».

5. Le tre richieste di referendum sono inammissibili perché sono dirette allo scopo della reviviscenza, in tutto (1° quesito) o in parte (2° e 3° quesito), delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonché di quelle (3° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali soppressi - e, quindi, al ripristino dei detti uffici e circondari - scopo che non può essere conseguito mediante lo strumento referendario.

5.1. A tale riguardo, occorre preliminarmente ricordare che «la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo del referendum va desunto esclusivamente dalla finalità 'incorporata nel quesito', cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Sono dunque irrilevanti, o comunque non decisive, le eventuali dichiarazioni rese dai promotori» (sentenza n. 24 del 2011).

5.2. Tanto premesso, risulta palese come le tre richieste di abrogazione per via referendaria, totale (1° quesito) o parziale (2° e 3° quesito), delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari elencati nella Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014 (comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, come modificato dal d.lgs. n. 14 del 2014 e, appunto, la menzionata Tabella A) mirino intrinsecamente - ancorché tale scopo non sia in esse espressamente indicato - a restituire efficacia alle disposizioni, ormai abrogate, che quegli uffici prevedevano, ripristinando, così, gli stessi.

In proposito, va osservato che il comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 e la connessa Tabella A costituiscono delle disposizioni meramente abrogative: prevedere, nel citato comma 1, che gli uffici giudiziari di cui alla detta tabella «Sono soppressi» equivale infatti, in tutta evidenza, a disporre l'abrogazione delle disposizioni che quegli uffici prevedevano. Ciò premesso, deve ulteriormente rimarcarsi, sul piano generale, come l'unico significato attribuibile all'abrogazione di una disposizione meramente abrogativa, che si limiti, pertanto, a prevedere che un'altra disposizione è abrogata, sia quello di rimuovere tale ultima abrogazione, di stabilire, cioè, che ciò che era stato abrogato non è più abrogato e che, quindi, viene ripristinato, tornando ad essere efficace. Ne consegue, dunque, che, come si è anticipato, alle tre richieste referendarie di abrogazione, integrale o parziale, delle disposizioni che hanno soppresso gli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012 non può attribuirsi altro significato e, quindi, altro scopo, che quello di restituire efficacia alle disposizioni, abrogate con la detta soppressione, che quegli uffici prevedevano.

L'intento della reviviscenza della normativa precedente è ulteriormente ravvisabile, nel 3° quesito, nella parte in cui esso ha ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dell'Allegato II al medesimo decreto. Risulta, infatti, manifesto, come l'intrinseca finalità di tale richiesta di abrogazione delle disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2014, che hanno sostituito la Tabella A del regio decreto n. 12 del 1941, è limitatamente alla parte in cui quest'ultimo prevedeva i circondari dei tribunali soppressi (dalle altre due disposizioni oggetto del 3° quesito), vada ravvisata nell'intento di fare 'rivivere' le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, sostituite dal comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e dall'Allegato II allo stesso decreto, che quei circondari prevedevano.

Deve, del resto, osservarsi - fermo restando quanto si è sopra rammentato in ordine al carattere non decisivo delle dichiarazioni dei promotori ai fini dell'individuazione della ratio del referendum - come l'indicato scopo delle tre richieste referendarie di restituire efficacia alle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e stabilivano i circondari dei tribunali aboliti trovi conferma in quanto dichiarato dai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia nelle memorie da essi depositate, là dove si afferma che «In buona sostanza, le Regioni proponenti vogliono che il popolo sia chiamato a rimuovere l'incompatibilità creata dalla nuova normativa in modo che sia eliminato il blocco all'efficacia della precedente normativa».

5.3. L'individuato scopo, insito nelle tre richieste di referendum, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti non è, tuttavia, come si è detto, conseguibile mediante lo strumento referendario.

In tale senso, è sufficiente fare riferimento all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato, da ultimo con la sentenza n. 12 del 2014 - pronunciata nel giudizio di ammissibilità di una richiesta di referendum avente ad oggetto l'abrogazione, tra l'altro, proprio del d.lgs. n. 155 del 2012 (nel suo intero testo) - che «l'abrogazione, a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è idonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono già state espunte dall'ordinamento (sentenza n. 28 del 2011)». Nello stesso senso si erano già espresse, oltre alla richiamata sentenza n. 28 del 2011, anche le sentenze n. 13 del 2012 e n. 24 del 2011, nonché, sia pure implicitamente, le sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997.

A una diversa conclusione non si potrebbe pervenire in ragione del fatto che le richieste referendarie esprimono proprio un chiaro intento (in tutto o in parte) oppositivo alla soppressione degli uffici giudiziari di cui alla Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012. Nella citata sentenza n. 13 del 2012, questa Corte ha infatti chiarito che «La volontà di far 'rivivere' norme precedentemente abrogate non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che ha carattere esclusivamente abrogativo e non può direttamente costruire una (nuova o vecchia) normativa (sentenze nn. 34 e 33 del 2000). La finalità incorporata in una richiesta referendaria non può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell'atto. Se così non fosse, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e 'surrettiziamente propositivo' (sentenze n. 28 del 2011, n. 23 del 2000 e n. 13 del 1999): un'ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento» (sentenza n. 36 del 1997); argomenti che portarono la Corte a ritenere che il quesito sottoposto, «per l'effetto [di reviviscenza] che intende produrre, ha natura deliberativa». Tale carattere connota, in effetti, anche le tre richieste

referendarie in esame in quanto esse mirano non alla mera demolizione di una normativa ma ad introdurre una determinata disciplina della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, tra le tante possibili, segnatamente quella anteriore alle soppressioni di uffici previste dalle disposizioni delle quali Ã" richiesta l'abrogazione.

5.4. L'impossibilitÃ di conseguire lo scopo, incorporato nei quesiti, della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi nonchÃ© (3Ã° quesito) di quelle che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti comporta, inoltre, che verrebbe sottoposta ai cittadini una scelta inidonea a raggiungere realmente gli effetti annunciati e, quindi, un'erronea prospettiva ed una falsa alternativa, ciÃ² che determinerebbe l'impossibilitÃ di una corretta espressione del voto popolare (sentenze n. 36 e n. 43 del 2000).

5.5. In conclusione, deve ribadirsi l'inammissibilitÃ delle tre richieste di referendum popolare attesa l'inidoneitÃ dello strumento referendario a raggiungere il fine, insito nei relativi quesiti, di fare 'rivivere', in tutto o in parte, le disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi, nonchÃ© quelle (3Ã° quesito) che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti.

6. La terza richiesta referendaria Ã" inammissibile anche perchÃ©, IÃ dove ha ad oggetto il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014 e l'Allegato II allo stesso decreto Ã«nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest'ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, MondovÃ, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant'Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, VogheraÃ» non indica il testo letterale delle parti delle dette disposizioni delle quali Ã" proposta l'abrogazione - come Ã" invece richiesto dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 - ma soltanto significati normativi, da queste espressi, oggetto della richiesta abrogativa.

Tale circostanza, la quale comporta che, pure nel caso di accoglimento della proposta referendaria, resterebbero interamente vigenti le disposizioni oggetto della richiesta di abrogazione, Ã" tale da pregiudicare la stessa chiarezza del quesito, necessaria al fine di garantire il libero esercizio del diritto di voto.

7. Le censure di inammissibilitÃ prospettate dall'Avvocatura generale dello Stato restano assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare - dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione - per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalitÃ degli uffici giudiziari), della connessa Tabella A allegata al d.lgs. n. 155 del 2012, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2014, e del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 14 del 2014, nonchÃ© dell'Allegato II al medesimo d.lgs. n. 14 del 2014.

CosÃ² deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

-

Hai letto: *Soppressione dei tribunali: questo referendum non s'ha da fare*

Approfondimenti: [Referendum](#) > [Corte costituzionale](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)